

Impiego del personale in servizi di O.P. in orario difforme - **Violazione A.N.Q.**



AL MINISTERO dell'INTERNO tramite le Segreterie Nazionali Sindacati PS interessate

Come noto, nel decorso mese di luglio nella provincia di Verona – analogamente a quanto in corso di attuazione su scala nazionale – si sono tenuti gli incontri di riapertura dei tavoli contrattuali con i rispettivi Dirigenti titolari di contrattazione decentrata volti alle revoche delle deroghe orarie a suo tempo concesse.

Alla luce delle nuove determinazioni, il Questore di Verona inoltrava alle scriventi OO.SS. un'informazione preventiva contenente i nuovi orari di lavoro per il personale della Polizia di Stato che, sostanzialmente, si limitava a dettagliare le tipologie di orario individuate per le singole articolazioni rigidamente ricomprese tra le previsioni degli articoli 8 e 9 del vigente A.N.Q.

Ad eccezione, e per tale ragione la redazione della presente, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, per i quali il dott. Gagliardi riportava genericamente il contenuto del comma 5 dell'art. 7 A.N.Q., ovvero "per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, si applicano i turni stabiliti dagli artt. 8 e 9 dell'A.N.Q. con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni".

Nulla, sino ad'ora, lasciava intendere che la Direzione della Questura scaligera avesse, con il pedissequo richiamo al contenuto normativo citato, estensivamente interpretato la predetta facoltà, con la possibilità di modulare i servizi di O.P. altalenando – al presentarsi delle esigenze – le proprie scelte talvolta sull'art. 8 ed altre sull'art. 9, **seppur prevedibili e programmabili.**

Una commistione, a parere delle scriventi OO.SS., tutt'altro che in linea con le filosofie di stesura dell'Accordo che mirano indiscutibilmente ad omologare gli orari per il personale impiegato in O.P. a quelli indicati dagli artt. 8 e 9, con la sola deroga d'impianto generale di anticipo o posticipo di un'ora proprio per concedere all'Autorità di P.S. un più elastico raggio d'azione.

Accade, così, che in data odierna sia stato disposto per l'incontro inaugurale della stagione calcistica di serie A '14/'15 di sabato 30 agosto p.v., l'impiego di un'aliquota di colleghi con orario di servizio 15/21, giustificato preliminarmente dall'Amministrazione come prolungamento dell'orario 14/20 originariamente immaginato.

Si deve, pertanto, desumere che il Questore di Verona abbia deciso – quantomeno per la stagione calcistica che si presta ad iniziare e per gli annessi turni di lavoro – **di fare ricorso all'orario previsto dal 1° comma dell'art. 9.**

Tutto questo, però, collide vertiginosamente con le fasce di servizio di O.P. ordinariamente disposte, che vedono soventemente il personale impegnato in orari che si discostano di un'ora (es. 12/18), **ma dalle ipotesi dell'art. 8 (servizi continuativi)!**

Un'evidente schizofrenia decisionale che tenta affannosamente di garantirsi il maggior numero di quadranti orari mascherando le croniche criticità d'organico e comprimendo in modo intollerabile i diritti contrattuali dei poliziotti.

Le Segreterie Nazionali vogliono, per quanto rappresentato, avviare le previste procedure di violazione presso le competenti sedi dipartimentali prevedendo, altresì, di sottoporre all'ordine del giorno del primo tavolo utile ex art. 25 A.N.Q. l'oggetto della presente controversia.

Verona, 22 agosto 2014



Segreterie provinciali di Verona